



COMUNE DI MINEO

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 28-04-2026.

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei territori incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti su terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

CONSIDERATO che è obbligo dei proprietari provvedere alla manutenzione delle aree;

ATTESO che il D.A. n.63/Gab. del 12.03.2026 ha fissato la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026 rispettivamente al 15.05.2026 ed al 31.10.2026 (ex art.15, comma 1 L.R. n.1/2024);

VISTA la nota del Comando Corpo Forestale – Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania n.31927 dell'08.04.2026, assunta al prot. n.5825 del 09.04.2026, avente oggetto "Incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia urbano/forestale. Misure di prevenzione e protezione";

VISTI

- il Regolamento Comunale per l'impiego di fuochi controllati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21 agosto 2008;
- il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12.09.2025;
- la legge regionale 6 aprile 1996 n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 14 aprile 1996 n.14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge 8 novembre 2021 n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile";

- il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – triennio 2023-2025 – approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560/GAB del 02.08.2023;
- il D.A. n.63/Gab. del 12.03.2026 che fissa le date di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D. Lgs. n. 1 del 2.01.2018 "Codice della protezione civile";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice penale;
- la normativa della Regione Siciliana in materia;

RITENUTO, quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'art.12 comma 5 del Decreto Legislativo n. 1 del 2.01.2018 "Codice della protezione civile", di dover adottare provvedimenti urgenti per la prevenzione incendi

ORDINA

Art. 1 – Nel periodo compreso tra il 15 maggio 2026 e il 31 ottobre 2026 è fatto divieto assoluto di:

- accendere fuochi di qualsiasi genere;
- effettuare la combustione di residui vegetali, sia derivanti da attività svolte da privati sia da aziende agricole, nonché di materiali agricoli e forestali, anche se provenienti da sfalci, potature o operazioni di ripulitura eseguite in loco.

È altresì fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici suscettibili di produrre faville;
- fumare o porre in essere qualsiasi altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente rischio di innesco di incendi.

●

Art. 2 – Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2026 è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianale e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati a cura dei detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 – La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt 10,00.

Art. 4 – Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento ed esercitare la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5 – I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

Art. 6 – I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7 - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt 10,00;

Art. 8 – Nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 14 maggio, ai sensi dell'art. 182 c.6 bis del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, è consentito accendere fuochi per la combustione di materiale agricolo derivante da potature o ripuliture di sterpaglie in piccoli cumuli fuori dal centro abitato esclusivamente dalle ore 5,30 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e all'interno del centro abitato esclusivamente della ore 6,00 alle ore 9,00, solo all'interno di aree perimetrare e con la presenza di almeno un operatore che presiederà fino al completo spegnimento di fiamme e braci esercitando la dovuta vigilanza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato, la quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri cubi apparenti (steri) per ettaro. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 maggio 2026 al 31.10.2026, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**

SANZIONI

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

1. Ai sensi dell'art.29 del "Codice della Strada" – Piantagioni e siepi – I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami e le piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. L'inosservanza dell'obbligo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
2. L'abbandono o il deposito di rifiuti è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro ai sensi del comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
3. Ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353 del 21/11/2000, la trasgressione ai divieti fissati dal Piano regionale Antincendio o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innesco di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00.
4. Il Comune si riserva di procedere in sostituzione dei proprietari inadempienti, a loro spese, alla pulizia e dei lotti e dei terreni di cui alla presente ordinanza.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressori e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art.2 della Circolare n.34283, del 10.04.2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, - Rafforzamento delle misure antincendio, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco	115
Numero Unico Emergenza	112
Corpo Forestale	1515
Polizia Municipale del Comune di Mineo	0933-981258
Polizia Municipale del Comune di Mineo	335.7443873
Volontari di Protezione Civile "ISIDE" MINEO	350.1853323

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Prefettura – U.T.G. di Catania - protcivile.prefct@pec.interno.it;
- Questura di Catania - dipps127.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Carabinieri di Mineo - tct23862@pec.carabinieri.it;
- Vigili del Fuoco di Catania - com.prev.catania@cert.vigilfuoco.it;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania – irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- COR CFRS c/o Sala Operativa Unica Regionale – sab.foreste@regione.sicilia.it;
- Protezione Civile Regionale – dipartimento.protezione.civile.@certmail.regione.sicilia.it;
- Comando di Polizia Municipale di Mineo;
- Ufficio Tecnico del Comune di Mineo;
- Città Metropolitana di Catania - protezione.civile@cittametropolitana.ct.it

Che alla presente Ordinanza sia data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio, in Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Mineo.

E' fatto obbligo a tutti, osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla sua data di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

F.to Dott. Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 488 Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 28-04-2026 al 13-05-2026 ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO

F.to Dott. Mistretta Giuseppe